



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Michelangelo Buonarroti”

Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (SU) Cod. fiscale 82002450920 – Cod. Min. CAIS009007

E-Mail: cais009007@istruzione.it cais009007@pec.istruzione.it <http://www.iisbuonarrotiguspini.edu.it> / Tel. 0709783042 Fax 0709783373

Sede Associata: Via Velio Spano 7 09036 **Guspini** (VS) – Cod. Min. CATD00901D

Sede Associata: Via Svezia 10 09038 Serramanna (VS) – Cod. Min. CATF 00901Q Tel 070 9139916 – Fax 070 9131170

Circ. n. 34

Guspini, 07/10/2021

I.I.S. - "M. BUONARROTI" - GUSPINI
Prot. 0010863 del 07/10/2021
07-02 (Uscita)

**Al Personale Docente, Educativo e ATA
Guspini -Serramanna
Al D.S.G.A.
Al Sito WEB**

**Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo ed A.T.A con decorrenza dal
1° settembre 2022 - Modalità di presentazione delle domande**

Si trasmette, allegata alla presente, la nota prot. 14028 del 05/10/2021 emanata dall'Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari **concernente la cessazione dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022** (tramite procedura web POLIS) e delle **istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo** (in formato analogico o digitale).

Le domande di cessazione vanno presentate **entro il 31/10/2021**.

Allegati:

- Circolare M.PI. Prot. 14028 del 05/10/2021;
- Decreto M.PI. 294 del 01/10/2021;
- scheda per la compilazione.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Canu

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V

Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari

URGENTE

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado dell'Ambito Territoriale
LORO SEDI

Ai Patronati e alle OO.SS. Comparto Scuola

Al Sito WEB dell'Ufficio

E p.c. Alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari
PEC: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it

All'INPS Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti
Pubblici
PEC: Progetto.EcoDipendentiPubblici@postacert.inps.gov.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
CAGLIARI

OGGETTO: D.M. MI n. 294 del 01/10/2021 e Nota MI n. 30142 del 01/10/2021. Cessazioni dal servizio per il personale docente, educativo ed A.T.A. del comparto scuola e per i dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2022. Indicazioni operative

Il Ministero dell'Istruzione ha diramato con il D.M. e la nota citati in oggetto, alle cui disposizioni e scadenze si fa integrale riferimento, le indicazioni operative che si sintetizzano di seguito.

TERMINI PROCEDIMENTALI

Entro il 31 OTTOBRE 2021 - Termine per la presentazione da parte del personale docente, educativo e A.T.A. del Comparto Scuola delle **domande di dimissioni volontarie** con effetto dal **1° settembre 2022** (esclusivamente tramite procedura web POLIS) e delle **istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo** (in formato analogico o digitale).

Entro il 28 febbraio 2022 – Termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte dei **Dirigenti Scolastici** (art. 12 CCNL Area Dirigenza Scolastica del 15 luglio 2010).

Si raccomanda il rispetto del termine di presentazione delle istanze on line e delle richieste di trattenimento in servizio. Trattasi di termine perentorio che deve essere, come tale, divulgato in modo capillare tra il personale interessato e rispettato come scadenza.

Si rinvia alle disposizioni relative alle diverse tipologie di istanza di cessazione che potranno essere inoltrate e si sottolinea che, in caso di presentazione contemporanea di



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V

Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari

istanza per pensione anticipata e di Quota 100, quest'ultima sarà presa in considerazione in subordine rispetto alla prima.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E NOTIFICA AL PERSONALE INTERESSATO

I Dirigenti Scolastici **notificheranno formalmente la presente a tutto il personale interessato del proprio Istituto Scolastico**. Si rinvia integralmente al D.M. 294/2021 e alla Nota MI n. 30142 del 01 ottobre 2021 per quanto concerne l'individuazione puntuale, nei diversi casi, dei requisiti utili per la cessazione dal servizio.

In particolare, la notifica è obbligatoria per il personale, in servizio di ruolo, nato entro il 31/08/1955.

Per costoro, infatti, verrà valutata l'eventuale cessazione d'ufficio. Pertanto, la formale notifica della presente comunicazione è indispensabile in quanto costituisce essa stessa la comunicazione d'avvio del procedimento per la cessazione d'ufficio, che avverrà solo dopo la conferma da parte dell'INPS del raggiungimento dei requisiti contributivi.

Qualora detto personale ritenga di non aver raggiunto i requisiti minimi per la cessazione dal servizio ed intenda presentare **domanda di trattenimento dovrà comunque essere invitato ad inoltrarla entro e non oltre il 31/10/2021**, ai fini delle successive operazioni di verifica.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

A) Applicazione dell'art. 72 c. 7 D.L. 112/2008 (conv. Legge 133/2008) - collocamento a riposo per limiti d'età – Compilazione “mod. 65” - Indicazioni operative

Come negli scorsi anni, dovranno essere verificate le posizioni di coloro i quali abbiano raggiunto il limite d'età, al fine di valutare l'eventuale richiesta di trattenimento in servizio ovvero il collocamento a riposo d'ufficio, come già specificato nel paragrafo precedente. Tale personale dovrà essere inserito all'interno dell'allegato **Mod. 65** e sarà destinatario di formale notifica della presente nota, come specificato nel paragrafo relativo. Tale rilevazione dovrà riguardare anche il personale nato entro il 31/08/1957.

Pertanto, la compilazione del modello 65 dovrà avere ad oggetto le seguenti categorie di personale:

- **Personale che ha maturato la massima anzianità pensionistica entro il 31 Agosto 2022, per il quale è prescritta la cessazione d'ufficio al compimento dei 65 anni e che deve pertanto essere individuato tra i nati entro il 31/08/1957;**
- **Personale che raggiunge i requisiti pensionistici in vigore dopo il D.L. 201/2011, maturando il limite d'età ordinamentale dei 67 anni entro il 31 Agosto 2022, ovvero i nati entro il 31/08/1955.**

Per tutto il suddetto personale l'eventuale collocamento a riposo dal 01/09/2022 potrà avvenire a domanda, qualora sia stata presentata la c.d. istanza on line, ovvero d'ufficio (qualora non sia stata presentata la citata istanza e si riscontrino i requisiti per la quiescenza).

Si ribadisce che la notifica formale della presente è indispensabile ed obbligatoria per entrambe tali casistiche proprio al fine di garantire il corretto svolgimento delle successive operazioni propedeutiche all'eventuale collocamento in quiescenza d'ufficio. Essa costituisce



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V

Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari

infatti comunicazione d'avvio del procedimento per l'eventuale cessazione d'ufficio dal prossimo 01/09/2022.

B) Applicazione art. 72 comma 11 D.L. 112/2008 (conv. con Legge 133/2008) – collocamento a riposo per limiti di servizio – Compilazione “mod. 40” - Indicazioni operative

Come negli scorsi anni, dovranno essere verificate le posizioni di coloro i quali abbiano raggiunto il limite di servizio corrispondente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, al fine di valutare il collocamento a riposo d'ufficio.

Tale personale dovrà essere nominativamente inserito all'interno dell'allegato Mod. 40 e sarà destinatario di formale notifica della presente nota.

Il suddetto personale è da individuarsi tra coloro che raggiungono i requisiti pensionistici in vigore dopo il D.L. 201/2011, maturando un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (se donne) ovvero 42 anni e 10 mesi (se uomini) **entro il 31 Agosto 2022, a prescindere dall'età anagrafica.**

A costoro potrà essere applicato l'istituto del collocamento a riposo d'ufficio sempre e comunque **con preavviso di 6 mesi**, il cui termine **scade improrogabilmente il 28 febbraio 2022, alle condizioni specificamente riportate nella nota citata in oggetto.**

Si ritiene opportuno precisare che l'accertamento della compiuta anzianità contributiva di 41 e 10 mesi per le donne o di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, dovrà essere effettuato sulla base dei fascicoli personali, dei decreti di riscatto e ricongiunzione eventualmente già emessi, dell'anzianità di ruolo.

Inoltre, ai fini del suddetto accertamento, dovrà essere preso in considerazione tutto il servizio pre-ruolo e gli eventuali studi universitari riscattabili, anche nel caso in cui non sia stato a tutt'oggi emanato un formale provvedimento di riconoscimento di tali periodi o servizi.

Sarà cura dello scrivente Ufficio effettuare un puntuale riscontro con i dati e documenti disponibili, verificando, in particolare, che le istanze di riconoscimento di periodi o servizi altrimenti non valutabili siano state regolarmente presentate.

C) Modalità di trasmissione del Mod. 40 e del Mod. 65

Gli uniti Mod. 40 e Mod. 65, opportunamente compilati dalle segreterie scolastiche e firmati dal personale scolastico interessato negli appositi spazi, dovranno essere restituiti allo scrivente Ufficio **inderogabilmente e tassativamente entro il prossimo 20 novembre 2021** ad uno dei seguenti recapiti.

(si prega di scegliere uno solo degli indirizzi forniti)

guido.bandino.902@posta.istruzione.it

francesco.mocci@posta.istruzione.it

rosalba.casalelampis@posta.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V

Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari

Si chiede, infine, che l'eventuale rilevazione dell'assenza di personale da inserire nel Mod. 40 e nel Mod. 65 venga comunque comunicata a questo Ufficio, affinché sia certificata dal Dirigente Scolastico competente l'assenza di personale in possesso dei suddetti requisiti.

D) AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLO STATO MATRICOLARE PRESENTE SUL SIDI.

Si raccomanda la puntuale verifica degli stati matricolari del personale interessato, disponibili sul SIDI. L'accertamento diretto effettuato dall'INPS sulle posizioni assicurative del Personale da collocare in quiescenza rende improrogabile l'aggiornamento dei dati di servizio e retributivi consultabili al SIDI per tutti i dipendenti prossimi alla quiescenza.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere **ENTRO IL TERMINE DEL 14/01/2022** ad aggiornare i dati sul sistema SIDI, in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare tutte le informazioni necessarie, **così come prescritto nella richiamata nota MI n. 30142 del 01/10/2021 in allegato.**

Si dovrà tempestivamente procedere alla verifica delle seguenti situazioni giuridiche:

- 1) Per il personale immesso in ruolo dopo il 1° gennaio 2000, sarà necessario controllare l'esatto inserimento di tutto il servizio pre-ruolo e di ruolo che l'Istituto scolastico di ultima titolarità del Personale in cessazione dal prossimo 01/09/2022 **dovrà trasmettere per competenza all'INPS e per conoscenza a quest'Ufficio, rendendo disponibile ogni dato utile alla valutazione del diritto alla quiescenza da parte dell'INPS.**
- 2) Per tutto il personale in cessazione è indispensabile verificare l'avvenuto inserimento di **tutti i periodi di assenza non retribuita a qualunque titolo, nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alla fruizione di congedi per assistenza a familiari con handicap (art. 42 c. 5 d. lgs. 151/2001) e di qualunque altro elemento che possa influire sul calcolo pensionistico. Tutti i relativi decreti dovranno essere scansionati e trasmessi all'INPS ed allo scrivente Ufficio per le verifiche.**
- 3) Considerato il trasferimento di competenze relativo al completamento da parte di codesti Istituti Scolastici della progressione di carriera, si sottolinea che i relativi adempimenti dovranno essere effettuati con particolare urgenza nei riguardi del Personale in cessazione dal 01/09/2022, per consentire all'Ente Previdenziale l'agevole riscontro dei dati stipendiali consultabili sul SIDI, ai quali viene data estrema rilevanza per la verifica dei dati retributivi da parte dell'Ente medesimo.

Si ringrazia fin d'ora per l'indispensabile collaborazione e si inviano cordiali saluti.

I funzionari: Dott.ssa Carla Mascia e Dott. Enrico Cappai

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo

Allegati: N. 2 modelli per la rilevazione: Mod. 40 e Mod. 65



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

D E C R E T A



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)



Il Ministro dell'Istruzione

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

(Specificare se l'interessato/a ha fatto domanda di cessazione on line ed indicare il ruolo/grado di appartenenza: ad es. ATA/Docente, Infanzia/Primaria/ I o II grado/IRC)

Mod. 40

ISTITUZIONE SCOLASTICA:

Personale che, a prescindere dall'età anagrafica, maturerà: 41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini) entro il 31/08/2022		
Cognome/nome/data di nascita	Tipologia di personale Docente 1°/2°Grado Infanzia/Primaria/ATA/IRC	Firma per presa visione della Circolare MI n. 30142 del 01/10/2021.

Data,

Firma del Dirigente Scolastico

(Specificare se l'interessato/a ha fatto domanda di cessazione on line ed indicare il ruolo/grado di appartenenza: ad es. ATA/Docente, Infanzia/Primaria/ I o II grado, IRC)

Mod. 65

ISTITUZIONE SCOLASTICA:
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>

Personale che compie 65 anni entro il 31/08/2022 e che ha maturato requisiti di anzianità massima al 31/08/2022.		
Cognome/nome/data di nascita	Tipologia di personale Docente 1°/2°Grado Infanzia/Primaria/ATA/IRC	Firma per presa visione della Circolare MI n. 30142 del 01/10/2021.

Personale che compie 67 anni entro il 31/08/2022		
Cognome/nome/data di nascita	Tipologia di personale Docente 1°/2°Grado Infanzia/Primaria/ATA/IRC	Firma per presa visione della Circolare MI n. 30142 del 01/10/2021.

Data,

Firma del Dirigente Scolastico